

(N. 1857-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE MARTINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 18 marzo 1957

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sulle eccedenze agricole concluso in Roma il 27 aprile 1956 in base al titolo II dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » del 1954.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo italiano, in seguito ai gravi danni provocati in vaste zone dell'Italia Meridionale dai violenti nubifragi dell'inverno 1955, non poteva non raccogliere l'offerta del Presidente degli Stati Uniti di America signor Eisenhower del 15 febbraio dello stesso anno, di contribuire al soccorso delle provate popolazioni con l'invio di una notevole quantità di prodotti agricoli in eccedenza, in base alla legge U.S.A. 480.

La concessione gratuita, per un valore di 17.500.000 dollari pari a quasi 11 miliardi di lire, corrisponde alla fornitura di 38.600 tonnellate metriche di grano, 4.000 tonnellate metriche di burro e seimila tonnellate metriche di formaggi. Data l'estrema urgenza di venire in immediato soccorso alle popolazioni vittime di nubifragi, il Governo italiano aveva provveduto, in precedenza, ad elargire gratuitamente generi alimentari, cosicché la assegnazione americana ha avuto, in gran parte, carattere di integrazione delle nostre riserve in materia.

Nello scambio di Note fra i rappresentanti dei Governi d'Italia e degli Stati Uniti di America si rileva che, a norma della legge americana, la consegna dei prodotti al Go-

verno italiano sarebbe stata fatta nei porti d'imbarco degli Stati Uniti, con l'intesa che il pagamento dei noli di trasporto rimanesse a carico del destinatario, nella misura del 50 per cento in dollari; il che ha inciso sull'ammontare totale per il 7 per cento, pari a circa 800 milioni di lire.

L'articolo 3 del presente disegno di legge dispone che alla copertura di tale spesa si provveda a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Onorevoli Senatori: la 3^a Commissione, nel prendere atto che, con l'offerta dei viveri di oltre Oceano, « è stato possibile » — come attesta la relazione ministeriale — « distribuire ad un milione di italiani, in 30 Province, per un periodo di 60 giorni, gratuitamente, razioni alimentari che superavano le 2000 calorie giornaliere », non può non segnalarvi la nuova concreta testimonianza di solidale amicizia fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America e vi invita, pertanto, ad approvare il disegno di legge.

MARTINI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concluso a Roma, mediante Scambio di Note, il 27 aprile 1956, relativo all'assegnazione all'Italia di eccedenze agricole americane in base al Titolo II dell'« Agricultural Trade Development and Assistance Act » del 1954.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della sua conclusione.

Art. 3.

Alla copertura della spesa di lire 800 milioni occorrente per il pagamento dei noli oceanici relativi alle merci da fornirsi all'Italia dagli Stati Uniti d'America ai sensi dello Scambio di Note di cui al precedente articolo 1, da inserirsi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, sarà provveduto a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 627 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.